



COMUNE di POMARANCE

PROVINCIA DI PISA

STATUTO

approvato con delibera consiliare n. 49 del 12.10.2001

TITOLO I NORME GENERALI E FINALITA'

Art. 1 Comune

- 1 - Il Comune di Pomarance è Ente Locale Autonomo con rappresentatività generale secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica e dalle norme del presente statuto.
- 2 - Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale si ispira nella formazione degli atti che costituiscono l'ordinamento generale della Comunità.
- 3 - Il comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.

Art. 2 Principi ispiratori

- 1- Il Comune ispira la propria attività ai principi, ai valori, ai diritti e ai doveri sanciti nella Costituzione Repubblicana, ed in particolare ai valori fondamentali della pace, della persona umana e della solidarietà verso i più poveri e deboli.
- 2 - Il diritto di autonomia costituisce il principio guida dell'ordinamento del Comune.
- 3 - Il Comune può promuovere o aderire ad iniziative di gemellaggio o forme di solidarietà, nazionale o internazionale, sia per motivi di calamità che per ragioni sociali.

Art. 3 La comunità

- 1 - L'ordinamento giuridico comunale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva, libera e democratica partecipazione all'attività politico-amministrativa del Comune.

Art. 4 Costituzione del Comune

- 1 - Il territorio del comune si estende per 227,54 Km². E' costituito dai territori e dalle comunità delle popolazioni dei paesi di: Larderello, Libbiano, Lustignano, Micciano, Montecerboli, Montegemoli, Pomarance, San Dalmazio e Serrazzano.
- 2 - Capoluogo e sede degli organi comunali è Pomarance.
- 3 - Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
- 4 - Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che si identificano in quelli storicamente in uso dalla sua nascita.
Lo stemma del comune è come descritto nel provvedimento del Capo del Governo del 3 luglio 1930.
- 5 - L'uso del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, nonché l'uso e la riproduzione dello stesso e dello stemma sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 5 Finalità

- 1 - Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2 - Tutela e promuove la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale, storico ed artistico, al fine di uno sviluppo equilibrato del proprio territorio.
- 3 - Concorre a garantire la pari dignità tra tutti i cittadini, le pari opportunità tra i sessi, la tutela della salute, il diritto allo studio, l'inserimento sociale ed economico dei soggetti portatori di handycaps per il superamento delle condizioni di disagio e di svantaggio.
- 4 - Il Comune, inoltre, ispira la propria azione al rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.
- 5 - Valorizza la promozione del lavoro, le attività culturali e sportive, l'associazionismo, la cooperazione ed il volontariato, come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.

Art. 6 Programmazione e cooperazione

- 1 - Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
- 2 - Il Comune persegue la collaborazione con lo Stato, con l'Unione Europea, con la Regione, con la Provincia, con la Comunità Montana e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere la qualità e la quantità dei servizi erogati alla popolazione.

Art. 7 Governare

- 1 - La sfera di intervento del comune pur esercitandosi di norma nell'ambito territoriale di competenza, può estendersi al di fuori di esso al fine di curare, nelle località nelle quali dimorino i cittadini del Comune di Pomarance, gli interessi primari degli stessi.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I Norme Generali

Art. 8 Organi e loro attribuzioni

- 1 - Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta Comunale.
- 2 - Spettano agli organi le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
- 3 - Le leggi e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti tra gli organi elettivi per realizzare un'efficace ed efficiente forma di governo della collettività comunale.

Capo II Il Consiglio

Art. 9 Consiglio Comunale

- 1 - Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale, è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Le sue competenze sono disciplinate dalla legge e dal presente statuto.
- 2 - La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.
- 3 - L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
- 4 - Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 5 - Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere gli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
- 6 - Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
- 7 - Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, Organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
- 8 - Può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
- 9 - Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, S.p.A., ecc.
- 10 - L'esercizio delle competenze consiliari non può essere delegato.

Art. 10 Sessioni e convocazione

- 1 - L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
- 2 - Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- 3 - Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
- 4 - La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri arrotondato aritmeticamente. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5 - La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La stessa può avvenire, su richiesta dei destinatari, anche a mezzo di posta telematica o elettronica.

6 - L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime procedure di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7 - L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8 - La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10 - La prima seduta del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1 - Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2 - Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale .

3 - Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale

4 - Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Gruppi Consiliari

1 - I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi consiliari. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2 - La composizione, la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni dei gruppi sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale .

3 - Ciascun gruppo comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del Capogruppo; in mancanza viene considerato capogruppo il Consigliere che nell'elezione era candidato alla carica di Sindaco ovvero colui che ha riportato la maggior cifra individuale.

4 - In caso di dimissioni del Capogruppo, questi continua a svolgere l'incarico fino alla comunicazione del nome del nuovo Capogruppo. In caso di assenza o di cessazione del capogruppo dalla carica di consigliere si applica il comma 3.

5 - I gruppi possono utilizzare i locali, i mezzi, le strutture ed il personale del Comune.

Art. 13

Conferenza dei Capigruppo

1 - La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco.

2 - E' organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari e concorre alla programmazione delle riunioni ed alla determinazione degli argomenti da sottoporre al Consiglio.

3 - Alla Conferenza dei Capigruppo possono essere attribuite funzioni di studio e di valutazione in ordine agli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale, ove non si ritenga sottoporli ad apposita Commissione consiliare.

4 - Le norme per il funzionamento ed eventuali altre competenze sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale .

Art. 14

Commissioni

1 - Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2 - Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3 - La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 15

Consiglieri

1 - Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2 - I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri

- 1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
- 2 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale .
- 3 - I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nonché la convocazione del Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 10, comma 4, del presente Statuto. Essi, con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al precedente art. 13 del presente Statuto.
- 4 - I Consiglieri hanno altresì il dovere di partecipare responsabilmente alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte e quello di non assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
- 5 - Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
- 6 - Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale .

Capo III
La Giunta

Art. 17
Composizione

- 1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori di cui uno investito della carica di Vicesindaco.
- 2 - Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, in numero non superiore a 3, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
- 3 - Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 18
Nomina

- 1 - Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta.
- 2 - Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 3 - Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
- 4 - Le cause di incompatibilità , la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque

far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

5 - La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale .

Art. 19 Competenza

1 - La Giunta compie tutti gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale o dei funzionari.

2 - Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

3 - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

4 - La Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- propone al Consiglio i regolamenti;
- redige le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale;
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- autorizza il Presidente della Delegazione Trattante alla firma degli accordi di contrattazione decentrata;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
- modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri di determinazione di quelle nuove.
- autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

Art. 20 Surroga

1 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore le funzioni delegate sono assunte dal Sindaco, salvo delega ad altro Assessore, nelle more della sostituzione.

Art. 21 Funzionamento

1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che propone gli argomenti da trattarsi, sentiti i singoli assessori.

- 2 - In caso di assenza od impedimento del Sindaco a tali funzioni assolve il Vicesindaco.
- 3 - Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
- 4 - Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Capo IV Disposizioni comuni ai Capi II e III

Art. 22 Deliberazioni degli organi collegiali

- 1 - Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, corredate dei dovuti pareri, avvengono attraverso le posizioni organizzative o il dipendente addetto da queste individuato. L'acquisizione dei pareri può avvenire anche nel corso della seduta, ove non sia richiesta la sospensione da parte della posizione organizzativa. La verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo la modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
- 3 - Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
- 4 - I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

Capo V Il Sindaco

Art. 23 Rappresentanza

- 1 - Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2 - Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente e lo rappresenta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, come attore o convenuto, con facoltà di delega ai titolari di Posizioni Organizzative.
- 3 - Il Sindaco altresì sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai titolari di Posizioni Organizzative in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
- 4 - Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 5 - Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso, enti, aziende e istituzioni.

6 - Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7 - Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 24

Attribuzioni di amministrazione

1 - Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o Consiglieri dandone comunicazione agli organi competenti.

2 - Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune in particolare:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. 267/2000;
- f) nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
- h) nomina i titolari di Posizioni Organizzative, attribuisce gli incarichi di direzione e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 25

Attribuzioni di vigilanza

1 - Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2 - Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3 - Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26
Attribuzioni di organizzazione

1 - Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) Stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 27
Vicesindaco

1 - Il Vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2 - In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco gli assessori.

Art. 28
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1 - Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2 - In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3 - L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

4 - La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

5 - La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

6 - Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 29
Diritto all'informazione

1 – Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2 - La pubblicazione degli atti, degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ivi comprese le determinazioni adottate dalle Posizioni Organizzative avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3 - Nei territori di cui all'art. 4 comma 1, l'Amministrazione Comunale pone in luogo esterno, visibile e facilmente raggiungibile, una bacheca, nella quale vengono affisse copie delle ordinanze emesse dal Sindaco, dei concorsi banditi, delle convocazioni dei Consigli Comunali e degli ordini del giorno ed in generale tutto ciò che garantisce una maggiore conoscenza, da parte dei cittadini, degli atti del Comune.

Art. 30

Partecipazione

1 – Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 - La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3 - Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 31

Associazionismo

1 – Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2 - A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, in relazione alla loro rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla loro origine, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali a rilevanza sovracomunale.

3 - Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4 - Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5 - Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6 - Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 32

Diritti delle associazioni

1 - Ciascuna associazione registrata può, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2 - Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3 - I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 33

Contributi alle associazioni

1 - Il Comune può erogare alle associazioni, iscritte all'albo comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa ed in particolare di quella attività che attiene ai settori dello sport, cultura, tutela ambientale, sicurezza sociale, attività ricreative e del tempo libero.

2 - Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3 - Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4 - Il Comune stipula convenzioni con le associazioni del volontariato iscritte all'albo, per la loro utilizzazione nell'ambito dei propri servizi e delle strutture pubbliche o in ambienti esterni.

5 - Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio prestato e l'adeguata preparazione dei volontari e, in ogni caso, prevedere forme di verifica e di controllo delle attività svolte.

6 - Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

7 - Le suddette associazioni devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che evidenzia l'impiego dei contributi erogati.

Art. 34

Volontariato

1 - Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2 - Il Comune si adopera affinché le associazioni di volontariato abbiano, nello svolgimento delle attività effettuate nell'interesse collettivo, i mezzi necessari per la migliore realizzazione.

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 35

Consultazioni

1 - L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2 - Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 36
Petizioni

- 1 – Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o esporre esigenze di natura collettiva.
- 2 - La petizione deve essere sottoscritta da almeno 40 persone.
- 3 - La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
- 4 - La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
- 5 - L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
- 6 - Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

Art. 37
Proposte

- 1 – Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 60 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei titolari di Posizioni Organizzative interessate, trasmette la proposta unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
- 2 - L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
- 3 - Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 38
Istanze

- 1 – Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
- 2 - La risposta deve essere motivata e fornita entro trenta giorni.

Art. 39
Referendum

- 1 – Un numero di elettori non inferiore al 7% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
- 2 - Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

- 3 - Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
- 4 - Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
- 5 - Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 6 - Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 7 - Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 8 - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
- 9 - Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Capo IV Procedimento Amministrativo

Art. 40 Accesso agli atti

- 1 - Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
- 2 - Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- 3 - La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
- 4 - In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
- 5 - Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 41 Diritto di intervento nei procedimenti

- 1 - Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse giuridicamente rilevante coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
- 2 - L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
- 3 - Ad ogni istanza di parte rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
- 4 - Nel caso di procedimento a impulso di ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore

di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte e produrre documenti.
5 - Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 42

Determinazione del contenuto dell'atto

1 - Nei casi previsti dall'articolo precedente e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2 - In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 43

Il difensore civico

1 - Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e per la sua efficacia, il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che venga istituito presso la Comunità Montana o in un consorzio di comuni appositamente costituitosi, il Difensore Civico, che assolva le sue funzioni per tutti i cittadini ricompresi nel territorio della Comunità Montana o del Consorzio.

2 - La durata in carica, l'eventuale revoca, i requisiti di eleggibilità, le prerogative, i mezzi e l'indennità del Difensore civico sono concordati in sede di Comunità Montana o di Consorzio e disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I

Uffici e Personale

Art. 44

Principi strutturali e organizzativi

1 - L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi.
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 45
Organizzazione degli uffici e del personale

- 1 – Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e di funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2 – Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3 – L'organizzazione del Comune si articola in unità che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
- 4 – I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- 5 – Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
- 6 – Il Comune a tal fine garantisce anche ricorrendo a soggetti privati o forme di collaborazione con soggetti privati, con il volontariato e l'associazionismo, il funzionamento dei servizi.
- 7 – Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 46
Il Segretario Comunale

- 1 – Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti in apposito Albo.
- 2 – Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 3 - Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
- 4 – Il Segretario sovrintende allo svolgimento dell'attività dei responsabili ai quali sono state attribuite funzioni di direzione e ne coordina l'attività.
- 5 – Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Egli infine esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- 6 – Per l'esercizio delle proprie funzioni il Segretario Comunale si avvale della struttura e del personale del Comune;
- 7 – Nell'espletamento delle sue funzioni è coadiuvato o sostituito dal vice segretario.
- 8 - Il Segretario Comunale esercita, infine, tutte le funzioni del Direttore Generale qualora il Sindaco, con le modalità definite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si avvalga di tale facoltà.

Art. 47
Il Direttore Generale

- 1 – Qualora il Sindaco non si avvalga della facoltà prevista dal precedente articolo, il Direttore Generale può essere nominato sulla base di una convenzione tra uno o più Comuni interessati, la cui popolazione complessiva raggiunga almeno quindicimila abitanti.
- 2 – Il Regolamento degli uffici e dei servizi definisce i compiti e le funzioni del Direttore Generale, disciplina le modalità di nomina, gli eventuali requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico e i criteri per la determinazione, nell'ambito della normativa contrattuale, del trattamento economico accessorio.

Art. 48
Il Vice Segretario

- 1 - La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario Comunale individuandolo, preferibilmente, nel funzionario apicale dell'Unità Affari Generali, in possesso di laurea.
- 2 – Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 49
Posizioni organizzative

- 1 – Le posizioni organizzative sono individuate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2 – I titolari di posizioni organizzative provvedono ad organizzare gli uffici e servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 3 – Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 4 - I titolari di posizioni organizzative sono direttamente responsabili dell'attuazione della gestione amministrativa del settore assegnato e dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze.
- 5 – Nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
- 6 - Competono ai titolari di posizioni organizzative tutte le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 50
Incarichi di direzione e di alta specializzazione

- 1 – La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare anche al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
- 2 – La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale a tempo determinato, ai sensi delle norme vigenti.

3 – I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 51 Collaborazioni esterne

1 – Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2 – Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo II La responsabilità

Art. 52 Responsabilità verso il Comune e verso terzi

1 – Gli amministratori, il Segretario Comunale e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.

2 – Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

3 – Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

4 – La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5 – Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 53 Responsabilità dei contabili.

1 – Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggi o del denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni Comunali, nonché chiunque intervenga, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e regolamento.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Capo I
Servizi pubblici

Art.54
Servizi pubblici comunali

1 - Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 - I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.55
Forme di gestione dei servizi pubblici

1 - Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali o culturali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

2 - Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza qualora si renda necessario, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione, superare i limiti territoriali locali.

3 - Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

4 - Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti del diritto comune.

5 - I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 56
Aziende speciali

- 1 – Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
- 2 – Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 3 – I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la maggiore qualità dei servizi.

Art. 57

Struttura delle aziende speciali

- 1 – Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
- 2 – Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei Revisori.
- 3 – Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti con le modalità previste dal regolamento.
- 4 – Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
- 5 - Il Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
- 6 – Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 7 – Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 58

Istituzioni

- 1 – Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
- 2 – Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- 3 – Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli con gli stessi criteri e modalità delle aziende speciali.
- 4 - Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 5 - Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
- 6 – Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art.59

Società per azioni o a responsabilità limitata

- 1 - Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- 2 – L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 3 – Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
- 4 – I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
- 5 – Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art.60

Convenzioni

- 1- Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
- 2 – Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art.61

Consorzi

- 1 – Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- 2 – A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3 – La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 29, comma 2, del presente Statuto.
- 4 – Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art.62

Accordi di programma

- 1 – Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,

promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2 – L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3 – Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena decadenza.

Capo II Finanza e contabilità

Art. 63 Ordinamento

1 – L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2 – Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3 – Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.64 Principi generali

1 – Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità e i criteri per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi erogati.

2 – La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

3 – Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi e attività o l'erogazione dei servizi possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, possono essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

Art. 65 Amministrazione dei beni comunali

1 – Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2 – I beni patrimoniali comunali non utilizzabili in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali, patrimonio indisponibile del Comune, possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3 – Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art.66 Bilancio Comunale

1 – L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2 – La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3 – Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art.67 Rendiconto della gestione

1 - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2 – La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art.68 Attività contrattuale

1 – Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2 – La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3 – La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art.69 Collegio dei Revisori dei Conti

1 – Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 2 componenti, il collegio dei revisori composto da 3 membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2 – L’organo di revisione ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3 – L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e sue variazioni, e attesta

la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4 – Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5 – L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6 – L'organo di revisione risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 70 Controllo di gestione

1 – Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua i soggetti, i metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2 – Il regolamento di contabilità definisce, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, le modalità di applicazione del controllo di gestione.

Art.71 Diritti del contribuente

1 – Il Comune recepisce tutti i principi contenuti nella legge 27.07.2000, n. 212 – disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente – rinviando ad apposito regolamento la specifica disciplina.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 72 Entrata in vigore

1 - Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo. Da tale momento cessa l'applicazione del testo previgente che con l'adozione del presente è contestualmente abrogato.

2 - Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

3 – Nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti restano in vigore quelli esistenti, nelle parti che non contrastano con il presente Statuto.

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI E FINALITA'

- Art. 1 Comune
- Art. 2 Principi ispiratori
- Art. 3 La comunità
- Art. 4 Costituzione del Comune
- Art. 5 Finalità
- Art. 6 Programmazione e cooperazione
- Art. 7 Governo

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I

Norme Generali

- Art. 8 Organi e loro attribuzioni

Capo II

Il Consiglio

- Art. 9 Consiglio Comunale
- Art. 10 Sessioni e convocazione
- Art. 11 Linee programmatiche di mandato
- Art. 12 Gruppi Consiliari
- Art. 13 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 14 Commissioni
- Art. 15 Consiglieri
- Art. 16 Diritti e doveri dei consiglieri

Capo III

La Giunta

- Art. 17 Composizione
- Art. 18 Nomina
- Art. 19 Competenza
- Art. 20 Surroga
- Art. 21 Funzionamento

Capo IV

Disposizioni comuni ai Capi II e III

- Art. 22 Deliberazioni degli organi collegiali

Capo V

Il Sindaco

- Art. 23 Rappresentanza
- Art. 24 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 25 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 26 Attribuzioni di organizzazione

- Art. 27 Vicesindaco
Art. 28 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I

Partecipazione e decentramento

- Art. 29 Diritto all'informazione
Art. 30 Partecipazione

Capo II

Associazionismo e volontariato

- Art. 31 Associazionismo
Art. 32 Diritti delle associazioni
Art. 33 Contributi alle associazioni
Art. 34 Volontariato

Capo III

Modalità di partecipazione

- Art. 35 Consultazioni
Art. 36 Petizioni
Art. 37 Proposte
Art. 38 Istanze
Art. 39 Referendum

Capo IV

Procedimento Amministrativo

- Art. 40 Accesso agli atti
Art. 41 Diritto di intervento nei procedimenti
Art. 42 Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO IV

IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 43 Il difensore civico

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I

Uffici e Personale

- Art. 44 Principi strutturali e organizzativi
Art. 45 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 46 Il Segretario Comunale
Art. 47 Il Direttore Generale
Art. 48 Il Vice Segretario
Art. 49 Posizioni Organizzative
Art. 50 Incarichi di direzione e di alta specializzazione
Art. 51 Collaborazioni esterne

Capo II

La Responsabilità

Art. 52 Responsabilità verso il Comune e verso terzi

Art. 53 Responsabilità dei contabili.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Capo I

Servizi Pubblici

Art.54 Servizi pubblici comunali

Art.55 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 56 Aziende speciali

Art. 57 Struttura delle aziende speciali

Art. 58 Istituzioni

Art.59 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art.60 Convenzioni

Art.61 Consorzi

Art.62 Accordi di programma

Capo II

Finanza e Contabilità

Art. 63 Ordinamento

Art.64 Principi generali

Art. 65 Amministrazione dei beni comunali

Art.66 Bilancio Comunale

Art.67 Rendiconto della gestione

Art.68 Attività contrattuale

Art.69 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 70 Controllo di gestione

Art.71 Diritti del contribuente

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 72 Entrata in vigore